



All'Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Ostiglia

- sede-

L'Anisp, in persona del Presidente pro-tempore con sede in Roma, via Fezzan, 5

nonché

- Parente Fireworks Group S.r.l. con sede in Via Oberdan, 105, a Melara ROVIGO codice fiscale e Partita Iva 01412250290, nella persona del suo legale rappresentante Parente Davide;
- PARENTE A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C., con sede in via Oberdan, 105, a MELARA RO, nella persona del suo legale rappresentante Parente Claudio;
- APE di Parente Romualdo, via Cavo Grande, 1, 45032 BERGANTINO ROVIGO.....
- Parente Filomena con sede in Melara, via Paredello, 31

formulano la seguente

Istanza di revoca in autotutela

dell'ordinanza sindacale nr. 104, prot. nr. 15793 del 3 dicembre 2014 n. 22, pubblicata in data 5 dicembre 2014, avente ad oggetto il "*Divieto su tutto il territorio comunale nel periodo dal 21.12.2014 al 6.2.2015 di accendere, lanciare, sparare materiali pirotecnici e/o similari*"

I. PREMESSA NORMATIVA

Prima di esporre i motivi che, a parere degli istanti, giustificano la revisione del provvedimento in oggetto, si ritiene utile richiamare i tratti salienti della normativa che caratterizza l'attuale disciplina delle attività del settore pirotecnico.

L'originario regime regolatorio derivante dal TULPS e del relativo Regolamento di Esecuzione è stato in larga misura superato, quanto meno sotto il profilo della rilevanza economica di tali attività, dalla DIRETTIVA 2007/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 maggio 2007 *che stabilisce norme volte ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, e tener conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale.*

Gli aspetti maggiormente caratteristici della direttiva riguardano:

- **la determinazione degli standard minimi di sicurezza** che i prodotti pirotecnici, da classificarsi conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, **compreso il livello della loro rumorosità**, debbono possedere ai fini dell'immissione nel mercato interno;

- **la marcatura CE** che attesta, in virtù di riscontri operati da organismi tecnici notificati, la conformità del prodotto agli standard minimi fissati a livelli europeo;
- **l'informazione** sulle modalità e limitazioni d'uso del prodotto, anche con riferimento all'età dei consumatori, da realizzarsi mediante idonea etichettatura dei manufatti;
- **il divieto** imposto agli Stati membri di limitare od ostacolare l'immissione sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della direttiva.

La direttiva 2007/23/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 4 aprile 2010, n.58 (modificato ed integrato dal successivo D.Lgs 176/2012) che ha integralmente trasposto nell'ordinamento interno i principi fissati dalla direttiva:

Art. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE - *Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare **la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno**, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato.*

Art. 2 DEFINIZIONI -.....

*b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto **in vista della sua distribuzione o della sua utilizzazione** a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;*

Art. 3 CLASSIFICAZIONE -

Art. 4 AUTORIZZAZIONE DELLE PERSONE CON CONOSCENZE SPECIALISTICHE -

Art. 5 LIMITAZIONI ALLA VENDITA DI ARTICOLI PIROTECNICI -

*1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti, ne' messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto **dei seguenti limiti di età**:*

.....

3.¹ Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica, ai minori degli anni 18 e' vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino una massa netta di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonché articoli pirotecnici del tipo «razzo» con una massa attiva complessiva fino a

¹ Le disposizioni limitative dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 5 del D.Lgs 58/2010 si applicano anche a razzi e petardi non marcati CE.

grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.

4. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 3 e con una massa attiva complessiva fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi.

5. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 3 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 4, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.

Art. 6 MARCATURA CE -

1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.....

Art. 7 ORGANISMI NOTIFICATI -

Art. 11 ETICHETTATURA DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI -

1. I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell'Unione europea, gli importatori devono assicurare che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana.

2. L'etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante, nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita stabilite dall'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4, nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo. Sull'artificio pirotecnico prodotto, importato o comunque detenuto sul territorio dello Stato, deve essere altresì presente, oltre alle classificazioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza ed atte a consentire la sicurezza dei depositi di prodotti esplosivi, l'indicazione del numero di registrazione attribuito al prodotto dall'organismo notificato, nonché degli estremi della presa d'atto ministeriale che attesta che l'importatore o il distributore, diverso dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4,

secondo periodo, ha validamente depositato presso il Ministero dell'interno copia della certificazione «CE del tipo» relativa al prodotto pirotecnico e l'ulteriore documentazione tecnica descrittiva delle caratteristiche costruttive dello stesso ai fini delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 2.

3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;

b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

d) categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

Art. 14 SORVEGLIANZA DEL MERCATO -

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza con il concorso del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno controlla che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato siano sicuri, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, sentito il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, anche avvalendosi della collaborazione, che non può essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza sul mercato mediante misure tese a:

a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonché nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita;

b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

c) ritirare dal mercato, a seguito di accertamenti, gli articoli che pur recando la marcatura CE corredati della dichiarazione di conformità CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;

d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli articoli pirotecnici suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, e la loro distruzione in condizioni di

sicurezza. I costi relativi sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori.

Art. 15 DISPOSIZIONI PROCEDURALI -

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 14 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumità, di cui all'articolo 16, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 14, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'autorità competente osservazioni scritte e documenti.

3. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, relative alle fabbriche, ai depositi, al trasporto, agli esercizi di vendita e minuta vendita di prodotti esplosivi, di cui agli articoli 102, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Il Ministero dell'interno provvede alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici secondo i criteri stabiliti dalla Comunità europea. Tale raccolta rimane a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Art. 16 INTERVENTI D'URGENZA E MISURE PREVENTIVE -

1. Oltre quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio può, con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici od imporre particolari prescrizioni per prevenire la produzione, detenzione o l'uso illecito di detto materiale.

2. Il Ministro dell'interno può, in qualsiasi momento, disporre, senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna per essere custoditi in depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, degli articoli pirotecnici che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino, comunque pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumità o per l'ambiente.

Art. 17 DISCIPLINA SANZIONATORIA -

I.4. L'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, ha poi rimandato ad altro decreto ministeriale l'individuazione delle corrispondenze tra le categorie previste dall'art. 3 del medesimo decreto n. 58 (*nuove categorie di classificazione degli articoli pirotecnici in base alle norme CE*) e le categorie per la classificazione degli articoli pirotecnici previste da TULPS e RETULPS, **ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973.**

A tale fine l'art. 3 del Dm 9 agosto 2011, che ha apportato modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento di esecuzione del TULPS, prevede la (ri)classificazione, all'interno delle categorie del D.Lgs 58/2010, dei manufatti già riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del TULPS, ma non classificati tra i prodotti esplosivi in applicazione del Dm 4 aprile 1973. Tale riclassificazione ha avuto come effetto diretto l'obbligo di adeguamento strutturale dei locali in cui sono depositati e detenuti tali prodotti pirotecnici, oltre ad obblighi vari di etichettatura che hanno imposto a produttori e venditori ingenti costi per l'esecuzione dei necessari interventi di adeguamento imposti dalle norme intertemporali.

Va in conclusione ricordato che entro il 30 giugno 2015 dovrà essere recepita la direttiva 2013/29/CE che persegue ulteriori finalità di semplificazione degli adempimenti normativi per le imprese del settore pirotecnico allo scopo di rendere l'accesso al mercato di nuovi prodotti, allo stesso tempo, più agevole e più sicuro.

II. L'ORDINANZA

Il sindaco del Comune di Ostiglia ha emanato l'ordinanza in oggetto ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale prevede che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, (anche) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana..."*.

I provvedimenti in questione presuppongono, per loro natura, l'esistenza di situazioni di **pericolo effettivo** che solo a fronte della loro straordinarietà possono giustificare una deviazione dal generale principio di tipicità degli atti amministrativi ed una deroga alla disciplina legislativa vigente.

Tali ordinanze possono essere adottate dal Sindaco solo a fronte di situazioni **impreviste e/o di carattere eccezionale** tali da costituire una **concreta minaccia** per la pubblica incolumità non fronteggiabile con i normali rimedi di amministrazione attiva rimessi dalla legge ai pubblici poteri al fine di gestire usualmente le materie di loro competenza.

Caratteristiche preminenti dei provvedimenti contingibili ed urgenti sono quindi l'**atipicità**, l'**eccezionalità**, la gravità del pericolo **presupposto**, la **delimitazione spaziale e temporale** degli effetti.

La giurisprudenza amministrativa è ormai concorde nel ritenere che: *"Il potere esercitabile dal sindaco ai sensi dell'art. 54 d. lgs. n. 267 del 2000 presuppone una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, che non possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento, e tale da risolvere una situazione comunque temporanea. L'ordinanza sindacale contingibile e urgente di cui all'art. 54, comma 2, d. lgs. n. 267 del 2000, prevista per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, **non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie**. Quando la legge, per consentire all'amministrazione di fare fronte a situazioni non prevedibili né tipizzabili, non precisa quali siano gli elementi (contenuti, presupposti diversi, oggetto) del provvedimento, limitandosi ad attribuire il potere di adottare le misure "adeguate" o "necessarie", si verte in ambito di ordinanze di necessità e urgenza. Esse costituiscono una deviazione rispetto al principio di tipicità, accentuata dal fatto che spesso i provvedimenti di tale tipo possono derogare alla disciplina vigente e sono normalmente suscettibili di esecuzione forzata. Tra i limiti a tale pure consentita deviazione esiste, oltre il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento, l'urgenza e la provvisorietà, anche la natura residuale dei provvedimenti in questione, cioè la mancanza di altri poteri tipici*

Ebbene, l'ordinanza di cui trattasi non appare in linea con i principi giuridici sopra tratteggiati avendo esteso la portata del divieto all'intero abitato del Comune di Ostiglia, senza alcuna effettiva distinzione tra luoghi pubblici o privati, tra spazi chiusi ed aperti, imponendo un generico divieto di utilizzo di materiali pirotecnici o similari, (**anche se di libera vendita**) e ciò al solo fine di prevenire comportamenti solo **potenzialmente** (e non concretamente) lesivi della sicurezza urbana.

L'ORDINANZA IN ESAME NON OPERA ALCUNA GRADUAZIONE TRA LE DIVERSE CATEGORIE DI APPARTENENZA DEI PRODOTTI PIROTECNICI, DETERMINATE PROPRIO IN BASE ALLA LORO POTENZIALE LESIVITÀ, ATTRIBUENDO A CIASCUNA DI ESSE LA MEDESIMA RISCHIOSITÀ, OVVERO LA MEDESIMA RUMOROSITÀ, IGNORANDO IN MANIERA ASSOLUTA L'ESISTENZA DI GIOCHI PIROTECNICI A BASSISSIMO IMPATTO SONORO OVVERO AD EFFETTO ESCLUSIVAMENTE ILLUMINANTE, UTILIZZABILI NEGLI SPAZI CHIUSI, OVVERO IN SPAZI APERTI, SECONDO RIGOROSE INDICAZIONI DI SICUREZZA ED INFORMAZIONI TASSATIVAMENTE FORNITE DAL PRODUTTORE.

Le categorie di appartenenza dei prodotti pirotecnici elaborate dalla legislazione italiana hanno infatti recepito (All.1 in calce all'All. A del RETULPS) la classificazione europea (art. 3 direttiva 2007/23/CE, ed art 3. D.Lgs. 58/2010) nella quale vengono riportati, tra gli altri, **prodotti con rischi potenziali estremamente bassi e con rumorosità trascurabile**:

categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;

categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

categoria 4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

E' la stesso D.L.gs 58/2010, d'altra parte, a stabilire le condizioni alla stregua delle quali possono essere imposte limitazioni alla libera circolazione del materiale pirotecnico. Gli articoli 14 e 16, riportati in premessa, fissano tali rigide condizioni che, ammessa e non concessa la competenza del Sindaco ad adottare analoghi provvedimenti limitativi, non risultano essersi verificate nel caso di specie.

AL DI FUORI DI TALI CASI SPECIFICI LA LIMITAZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI AVENTI MARCHIO CE COSTITUISCE UNA GRAVE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GIURIDICO, DI ORIGINA EUROPEA, DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI.

Come dinanzi accennato la natura provvedimentoale e straordinaria delle ordinanze *de quibus* impone all'Amministrazione una congrua e specifica motivazione. In tali casi l'onere motivazionale imposto al Sindaco è ancora più intenso essendo egli chiamato ad esprimere sia le ragioni di emergenza che giustificano l'adozione del provvedimento siffatto, sia il motivo per il quale l'Amministrazione non potrebbe avvalersi dei meccanismi ordinari predisposti dall'ordinamento in virtù del generale principio di

proporzionalità degli atti amministrativi che obbliga ogni Autorità a preferire, nell'esercizio dei propri poteri, il mezzo meno gravoso a carico dei soggetti incisi.

A riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *"E' illegittimo un provvedimento contingibile e urgente (...) ove non sia stata dimostrata, con idonea motivazione, l'esistenza di un pericolo imminente, tanto grave da legittimare la estrema misura (...) che costituisce certamente il sacrificio totale dell'interesse dei privati. L'aver disposto (...) senza farsi carico di motivare sulle eventuali possibilità alternative (...) costituisce inoltre violazione del principio di proporzione tra interesse pubblico che si intende tutelare e l'interesse privato sacrificato"* (in tal senso, *ex plurimis*, Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, sentenza 9 ottobre 2002 n. 582).

Il provvedimento in esame, invece, non attribuisce alcuna concretezza al paventato pericolo per l'incolumità pubblica o per la sicurezza urbana tale da giustificare l'adozione del provvedimento siffatto.

Il Sindaco non ha operato alcuna doverosa comparazione tra le finalità di tutela della pubblica incolumità poste a fondamento dell'ordinanza e la dettagliata disciplina di settore dettata dal D.Lgs. 58/2010; **l'ordinanza in questione non precisa affatto quale sarebbe la situazione di ulteriore pericolo, rispetto a quanto già previsto dalla citata disciplina legislativa, che si è inteso fronteggiare con un ulteriore provvedimento avente, addirittura, carattere contingibile.**

Come rilevato in premessa, infatti, i prodotti pirotecnici utilizzabili nel territorio nazionale sono prevalentemente quelli col marchio CE che equivale ad un espresso riconoscimento di conformità del prodotto (operato da istituti notificati) agli standard di sicurezza uniformemente fissati a livello europeo. Pertanto gli articoli che riportano tale marcatura sono intrinsecamente privi di quella potenziale pericolosità che il provvedimento in questione intende genericamente prevenire. L'art. 1 del D.M. 58/2010 afferma espressamente che l'oggetto della normativa è quello di **attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale.** Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato.

TUTTE LE ESIGENZE DI TUTELA CHE HANNO MOTIVATO L'ORDINANZA APPAIONO, DUNQUE, GIÀ ESPRESSE NELLA DISCIPLINA LEGISLATIVA E, DALLA STESSA, ADEGUATAMENTE APPREZZATE.

Sotto il profilo delle garanzie partecipative va inoltre osservato che sia l'art. 15 che l'art. 16 del D.Lgs. 58/2010 prescrivono che i provvedimenti limitativi della immissione sul mercato e della libera circolazione dei prodotti pirotecnici a marchio CE debbono essere motivati in relazione a *gravi situazioni di ordine pubblico e sicurezza*, le sole che consentono l'adozione di detti provvedimenti limitativi.

Dal punto di vista procedurale l'art. 15 aggiunge che *prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 14, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'autorità competente osservazioni scritte e documenti.*

Orbene, nel caso di specie, nulla di tutto ciò è avvenuto, **IL SINDACO HA VALUTATO LA SOLA POSIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE NON CONSIDERANDO GLI INVESTIMENTI E GLI ACQUISTI DI MERCE OPERATI DA PRODUTTORI E COMMERCIANTI DELLA ZONA, IGNORANDO LE SPESE PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI DEPOSITI E PUNTI VENDITA IMPOSTI DALLE NUOVE NORMATIVE COMUNITARIE E NAZIONALI, HA VIETATO, DI PUNTO IN BIANCO, E SENZA ALCUN PREAVVISO, IL LEGITTIMO USO DI PRODOTTI DI CERTIFICATA NON PERICOLOSITÀ (SE RISPETTATE LE PRESCRIZIONI D'USO) SENZA ALCUNA ADEGUATA GIUSTIFICAZIONE. CON CIÒ INCIDENDO DIRETTAMENTE SULLE ATTIVITÀ DI VENDITA E SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALE CATEGORIA DI MERCI.**

L'ordinanza, dunque, oltre ad aver dato un'interpretazione eccessivamente ampia e generica del principio di contingibilità ed urgenza, non ha minimamente considerato gli aspetti maggiormente pregnanti della disciplina promanante dalle norme speciali che disciplinano il settore pirotecnico determinandone, al contrario, la assoluta disapplicazione,.

E' palese dunque la violazione dell'art. 1 del D.M. 58/2010: *Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale.*

Alla luce delle superiori considerazioni appare evidente come l'ordinanza, più che alla realizzazione di misure contingibili ed urgenti, abbia mirato all'adozione di un provvedimento a contenuto normativo generale di esclusiva competenza delle assemblee

legislative statali e regionali, non considerando che l'arbitraria sovrapposizione di prescrizioni amministrative a norme statali viola il principio generale di legalità sostanziale (art. 23 e 97 Cost.) e determina una ricaduta inevitabile sulle libertà individuali garantite costituzionalmente, tra le quali, come precedentemente accennato, la libertà di autodeterminazione di cui all'art. 13 Cost. nonché la libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost.

La materia del commercio dei fuochi artificiali difatti è già completamente disciplinata a livello nazionale, ivi compresi gli aspetti legati alla sicurezza, incolumità, rispetto dell'ambiente ed ordine pubblico, dal Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 che, in attuazione della Direttiva Comunitaria 2007/23/CE, ha inteso attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno senza trascurare nel contempo, **le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità** (cfr. art. 1 D. lgs. 58/2010), individuando, a tal fine, tutti i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato e poter essere commercializzati liberamente.

La valutazione concernente, in generale, la *oggettiva pericolosità* dei materiali pirotecnici per persone ed animali, unica giustificazione assunta dal Sindaco per l'adozione del divieto, è stata esaurientemente compiuta, *a monte*, dal legislatore, sia nazionale che comunitario, esulando, *a valle*, dalle attribuzioni del Sindaco quale organo monocratico.

Né può sostenersi che i poteri sindacali finalizzati alla salvaguardia della sicurezza urbana possano sostituirsi o sovrapporsi, al di là dei casi di effettiva applicabilità dell'art. 54 d. lgs. 267/2000, alla disciplina dell'ordine pubblico e della sicurezza, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117 comma 1 Cost.

LA DELIBERA IMPUGNATA, NEL VIETARE INDISTINTAMENTE L'USO DI TUTTI I PRODOTTI PIROTECNICI, HA POSTO UN CONCRETO ED INTENSO LIMITE ALL'ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE DI TALI PRODOTTI CHE, PROPRIO NEL PERIODO DI OPERATIVITÀ DEL DIVIETO, TROVA LA SUA QUASI TOTALE ESPLICAZIONE.

E' EVIDENTE DUNQUE L'ENORME DANNO PATRIMONIALE CHE SUBISCONO GLI OPERATORI DEL SETTORE CHE DIVERREBBE ADDIRITTURA ESIZIALE QUALORA PROVVEDIMENTI DI TAL GENERE DOVESSERO OLTRE CHE PERSISTERE TROVARE UNA DIFFUSIONE GENERALIZZATA SENZA ALCUNA GRADUAZIONE DEL DIVIETO SULLA BASE DELLA TIPOLOGIA DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI E DEI LUOGHI E TEMPI D'UTILIZZAZIONE. GRADUAZIONE GIÀ EFFICACEMENTE OPERATA DA PARTE DI ALCUNI SINDACI CHE HANNO CONTEMPERATO LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA

SICUREZZA E DELL'INCOLUMITA' CON QUELLE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE,
DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA E DELL'OCCUPAZIONE (ALLEGATI).

SENZA CONTARE CHE IL DIVIETO ASSOLUTO DI COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI
PIROTECNICI LEGALI COSTITUISCE LA PRINCIPALE E COMPROVATA CAUSA DI
DIFFUSIONE, AL DI FUORI DI QUALUNQUE REGOLA DI SICUREZZA, DI ARTICOLI
ILLEGALI.

Si chiede pertanto che il Sindaco voglia procedere alla revoca dell'ordinanza in esame ed
alla eventuale adozione di un nuovo provvedimento sentite, COME SOGGETTI
CONTROINTERESSATI, NON SOLO LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE MA ANCHE QUELLE
RAPPRESENTATIVE DEGLI INTERESSI ECONOMICI DELLE IMPRESE DEL SETTORE
PIROTECNICO.

Confidando nell'accoglimento della presente istanza si porgono distinti ossequi.

Ostiglia, 23 dicembre 2014

A.N.I.S.P.
Via Fezzan, 6 - 00199 ROMA
Tel. Fax 06 86216432
Cod. Fisc. 8045763 058 2

Parente Fireworks Group srl
Via Oberdan 105
45037 Melara - RO
P.Iva / C.F. 01412250290

PARENTE R. & C. s.n.c.
di Parente Romualdo & C.
I - 45037 MELARA (RO) - Via Oberdan, 105
Telefono (0425) 89640 - Fax (0425) 89640
Partita IVA n. 01412250290

A.P.E. di Parente Romualdo
SPETTACOLI PIROTECNICI
Via Casaranda, 1 - 45032 BERGAMO (RO)
Tel. 0425 89427 - Fax 0425 89801
Partita IVA n. 01412250290

PARENTE FILOMENA
GIOCHI PIRICI
Via Paradello n. 37
45037 MELARA (RO) - Tel. 0425/89806
Cod. Fisc. PRN FMN 74866 C207K
Partita IVA 01080210291